

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 259-A)

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE GIUST)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa
di concerto col Ministro degli Affari Esteri
col Ministro delle Finanze
e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 1979

Agevolazioni doganali e fiscali
al programma di costruzione del velivolo MRCA

Comunicata alla Presidenza il 15 gennaio 1980

ONOREVOLI SENATORI. — Nel quadro dell'organizzazione atlantica il 14 maggio 1969 fu firmato dai Governi della Repubblica federale tedesca, dei Paesi Bassi (in seguito receduti), della Gran Bretagna e dell'Italia il *Memorandum* d'intesa per la produzione multinazionale del velivolo MRCA - Tornado.

In tale documento veniva riaffermato il principio, proprio della predetta organizzazione, secondo il quale lo sforzo di comune difesa non deve essere sottoposto ad oneri fiscali e ad altre restrizioni.

A questo principio si sono da tempo adeguati la Repubblica federale tedesca e la Gran Bretagna.

L'Italia, nonostante che il Ministero delle finanze abbia provvisoriamente autorizzato alcune procedure speciali, non ha ancora provveduto ad emanare il necessario strumento legislativo.

Scopo del presente disegno di legge, che riproduce analogo provvedimento già presentato al Senato e decaduto per l'anticipata fine della legislatura, è dunque quello di dare attuazione, anche da parte italiana, con l'esonero dai dazi doganali e dall'IVA di tutti i materiali necessari alla produzione del velivolo, all'impegno assunto con la firma del *Memorandum*.

Il provvedimento è strutturato in due articoli.

L'articolo 1 riguarda l'esenzione dai dazi doganali, l'articolo 2 il non assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto.

Circa l'esenzione dai dazi doganali si chiarisce che essa viene effettuata in relazione all'articolo 223 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea che consente agli Stati membri le misure ritenute necessarie alla tutela degli interessi essenziali alla

propria sicurezza, relativamente alla produzione ed al commercio di determinati beni.

L'articolo 2 del disegno di legge prevede, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, la equiparazione dei beni e dei servizi indicati per la coproduzione del velivolo MRCA alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente « Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto » e successive modificazioni.

Il provvedimento ha carattere limitato: infatti sia nell'articolo 1 (esenzioni doganali) sia nell'articolo 2 (non assoggettabilità all'IVA) viene indicato che le agevolazioni riguardano le sole operazioni poste in essere nei confronti della Difesa. Sono quindi escluse quelle effettuate nei confronti delle imprese che partecipano alla coproduzione.

La realizzazione del velivolo MRCA è effettuata attraverso la NAMMA, agenzia della NATO costituita ed operante nel quadro della convenzione di Ottawa.

Poichè il *Memorandum* d'intesa sopra ricordato espressamente prevede che, ove la produzione MRCA sia assoggettata a dazi e ad imposte da parte di un Paese coproduttore, deve essere versato alla NAMMA, da parte di tale Paese, l'ammontare del dazio e delle imposte percepite, è evidente che il provvedimento non comporta alcun problema per la copertura di minori entrate.

Nel raccomandare il disegno di legge, che non ha incontrato opposizioni in Commissione, alla vostra approvazione, ricordo che su di esso si è espressa favorevolmente, oltre alla Commissione bilancio, anche la Commissione finanze e tesoro.

GIUST, relatore

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore GIACOMETTI)

11 dicembre 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge per quanto di sua competenza, comunica di non aver nulla da osservare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I prodotti finiti, semilavorati, parti e pezzi speciali staccati, accessori, nonchè materie prime e parti di ricambio importati e impiegati per conto dell'Amministrazione militare nella coproduzione multinazionale del velivolo MRCA e del relativo supporto logistico sono esenti da dazi doganali.

Art. 2.

Le cessioni dei beni indicati al precedente articolo 1 e le prestazioni di servizi, effettuate nei confronti dell'Amministrazione militare in attuazione del programma di coproduzione del velivolo MRCA e del relativo supporto logistico, sono equiparate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Le importazioni da parte dell'Amministrazione militare dei beni di cui al precedente comma non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.